



ES COPIA
[Signature]
STELLA MARIS PEREIRA
Jefatura Administrativa

Universidad Nacional de Rosario

ROSARIO, 31 MAY 2000

VISTO el expediente nº 67.918, relacionado con el Convenio Marco suscripto entre la Universidad de Estudios del Molise de Campobasso, Italia y la Universidad Nacional de Rosario, el 06 de marzo de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que este Convenio se establece para desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio y cooperación en el campo de la docencia, formación de estudiantes e investigación.

Atento el Inf. C.Pr. nº 088/00/391 de la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto y el Dictamen nº 8002 de Asesoría Jurídica.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar el Convenio Marco celebrado entre la Universidad de los Estudios del Molise, Campobasso, Italia y la Universidad Nacional de Rosario, el 06 de marzo de 2000, que en copia forma parte de la presente.

ARTICULO 2º.- Inscribase, comuníquese y archívese.

RESOLUCION Nº 1033 /2000

mg.

[Signature]
Prof. Dr. DANIEL A. ERBETTA
SECRETARIO GENERAL
Universidad Nacional de Rosario

[Signature]
Cont. RICARDO SUAREZ
RECTOR



ES COPIA
[Firma]
STELLA MARIS TIANYRA
Jefatura Administrativa

Universidad Nacional de Rosario

CONVENIO MARCO

La Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.), con sede en calle Córdoba 1814, 2000 Rosario, República Argentina, en pleno goce de su autonomía representada en este acto por el señor Rector C.P.N. Ricardo SUAREZ,

y

la Universidad de los Estudios del Molise, con sede en Via F. De Sanctis, s/n, 86100 Campobasso, Italia, representada por su Rector, Prof. Giocanni CANNATA,

convencidas

del interés recíproco en establecer y desarrollar relaciones de cooperación internacional entre ambas Instituciones y en ejercicio de sus respectivas atribuciones, han establecido las siguientes BASES GENERALES DE ACUERDO:

I - OBJETIVOS:

Este acuerdo se establece para desarrollar programas de estudios conjuntos, intercambio y cooperación en el campo de la docencia, formación de estudiantes e investigación, de acuerdo con los términos indicados más abajo.

El mismo se llevará a cabo dentro del marco de la colaboración cultural y científica establecido y ambas partes se comprometen a promover ante sus respectivas autoridades organismos de coordinación interuniversitaria la posibilidad de hacer extensivo este acuerdo a otras instituciones afines.

II - TIPOS DE COOPERACION:

La cooperación entre ambas Instituciones incluirá lo siguiente:

- 1 - Intercambio de información y publicaciones incluyendo el intercambio entre las bibliotecas de las respectivas Instituciones.
- 2 - Intercambio de personal docente e investigaciones para complementar cursos ofrecidos en las respectivas Instituciones.
- 3 - Seminarios, coloquios, simposios.
- 4 - Estudios conjuntos de investigación.
- 5 - Programas y planes de estudios conjunto.
- 6 - Acceso a equipos y material específico.
- 7 - Visitas de corta duración.
- 8 - Fomento de estudios de pre y post-grado.
- 9 - Otras actividades de cooperación acordadas entre ambas partes.

1033 / 2000



ES COPIA
[Firma]
STELLA MARIS PEREYRA
Jefatura Administrativa

Universidad Nacional de Rosario

III - AREAS DE COOPERACION:

La cooperación se desarrollará dentro de aquellas áreas que sean comunes a ambas Instituciones.

El personal ofrecido para las actividades mencionadas anteriormente habrá de ser aceptado por ambas partes bajo los estrictos principios de idoneidad profesional para las tareas pretendidas.

Las áreas en las cuales se desarrolle la cooperación incluirá programas y actividades diversas que se definirán específicamente en los sub-acuerdos o protocolos correspondientes.

IV - PROGRAMAS - PROYECTOS ESPECIFICOS:

Para cada programa o proyecto específico deberá ser desarrollado un sub-acuerdo o protocolo respectivo.

Estos deben incluir la siguiente información:

- 1 - El origen, la naturaleza y la descripción del programa-proyecto.
- 2 - Los nombres de los responsables y los participantes de cada Institución.
- 3 - La duración del programa-proyecto.
- 4 - Los recursos financieros previstos para cubrir los gastos relacionados con el proyecto y la distribución del dinero en cuestión.
- 5 - Las previsiones realizadas para el alojamiento y la participación de los invitados en las distintas actividades, etc.

Estos subacuerdos deberán contar con la aprobación de los Responsables de cada Institución.

V - CONDICIONES FINANCIERAS:

- a) No hay compromiso financiero alguno asumido por las Instituciones y específicamente los detalles financieros.
- b) Para cada programa proyecto se indicarán separada y específicamente los detalles financieros.
- c) Las actividades de cooperación, salvo que se especifiquen, estarán sujetas a los fondos existentes dentro del marco de Acuerdos Internacionales.

VI - RECONOCIMIENTO Y CONVALIDACION:

En caso de programas de estudio conjuntos o de movilidad estudiantil, dentro del marco de Programas i Intercambios, se establecerá un sistema académico de reconocimiento mutuo y convalidación.

Este sistema deberá describirse en cada sub-acuerdo o protocolo específico y ser aprobado por las correspondientes autoridades académicas.

VII - FORMA DE DISPONER DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

Toda la información resultante de actividades conjuntas realizadas bajo este acuerdo, estará a la disposición de ambas partes, a menos que se establezcan otras normas.

Las patentes existentes entre cada inventor y su Institución. Los acuerdos establecidos sobre el uso de patentes deberán tener el consentimiento de todos los co-inventores

VIII. - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Cualquier tipo de información de naturaleza confidencial resultante de este Acuerdo o de su realización, deberá ser protegida de acuerdo a las leyes del país.

IX. - VIGENCIA Y DURACIÓN:

- a) Este Acuerdo tendrá una duración de dos (2) años a partir de la fecha de entrada en vigencia, de acuerdo con las disposiciones estatutarias de las partes, y se renovará automáticamente de no haber sido peticionada su rescisión por alguna de las partes.
- b) El Acuerdo podrá ser rescindido a petición de una (1) de las partes interesadas. Dicha petición o denuncia deberá ser presentada por escrito y con al menos seis (6) meses de antelación a la finalización de la duración acordada, no dando lugar bajo ninguna circunstancia a indemnización alguna entre las partes.
- c) La petición de rescisión no afectará las acciones pendientes que no fueran expresamente rescindidas por las partes.

X. - COORDINACIÓN:

Cada Autoridad nombrará en un plazo no mayor a tres (3) meses un comité, comisión o persona responsable que coordine y revise las actividades que se llevan a cabo dentro del marco del Acuerdo.

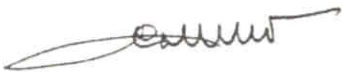
XI. - JURISDICCIÓN:

Toda cuestión de la celebración, interpretación y ejecución de las cláusulas de este Convenio queda sujeta a los principios del Derecho Internacional Privado vigentes en la legislación de ambos signatarios, así como a las leyes nacionales.

El presente convenio se suscribe en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.

Campobasso, 6 MAR. 2000

Università degli Studi del Molise
Prof. Giovanni CANNATA - Rettore



Universidad Nacional de Rosario
C.P.N. Ricardo SUAREZ - Rector





ES COPIA
Cereyra
STELLA MARIS PEREYRA
Jefatura Administrativa

Universidad Nacional de Rosario

ACCORDO

L'Università Nazionale di Rosario (República Argentina), con sede in calle Córdoba 1814, (2000) Rosario, nel pieno esercizio della propria autonomia rappresentata in questo atto dal Rettore C.P.N. Ricardo SUAREZ,

e

l'Università degli Studi del Molise, con sede in Via F. de Sanctis s/n, 86100 Campobasso. Italia, rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni CANNATA,

considerato

l'interesse reciproco a stabilire e sviluppare relazioni di cooperazione internazionale tra le due Università, nell'esercizio delle rispettive funzioni, hanno concordato quanto segue:

I - OBIETTIVI:

Questo accordo si stabilisce sviluppare dei programmi di studi congiunti, di scambi e cooperazioni nel campo della docenza, di formazione di studenti e ricerca, secondo i termini di seguito indicati.

L'accordo troverà attuazione nell'ambito della collaborazione culturale e scientifica stabilito tra i due Paesi ed entrambe le parti si impegneranno a promuovere nei rispettivi Organi universitari la possibilità di estenderlo ad altre Istituzioni nei rispettivi Paesi.

II - TIPI DI COOPERAZIONE:

La cooperazione tra le due Università riguarderà:

- 1 - Scambio di informazioni e pubblicazioni, compreso lo scambio tra le biblioteche delle rispettive istituzioni.
- 2 - Scambio di personale docente e di ricerca, in relazione ai corsi attivati nei rispettivi Atenei.
- 3 - Organizzazione di seminari, convegni, simposi.
- 4 - Studi congiunti di ricerca.
- 5 - Programmi e piani di studio congiunti.
- 6 - Accesso ad attrezzature e materiale specifico.
- 7 - Visiti di breve durata.
- 8 - Scambi pre e post-laurea.
- 9 - Altre attività di cooperazione, previo accordo tra le parti.

III - AREE DI COOPERAZIONE:

La cooperazione si svilupperà nell'ambito delle aree scientifiche presenti in entrambe le Università.

1033/2000



ES COPIA

[Signature]
STELLA MARIS DE ROSARIO
Jefatura Administrativa

Universidad Nacional de Rosario

Il personale messo a disposizione da entrambe le Università per le attività menzionate precedentemente dovrà essere accettato da ambo le parti secondo i principi di idoneità professionale e in relazione ai compiti richiesti.

Le aree nelle quali si sviluppa la cooperazione includeranno programmi e attività diverse che saranno specificamente definite nei sub-accordi o protocolli corrispondenti.

IV - PROGRAMMI - PROGETTI SPECIFICI:

Per ogni programma o progetto specifico dovrà essere sviluppato un sub-accordo o protocollo rispettivo.

Questi dovranno prevedere le seguenti informazioni:

- 1 - L'origine, la natura e la descrizione del programma-progetto.
- 2 - I nomi dei responsabili e dei partecipanti di ogni Istituzione.
- 3 - La durata del programma-progetto.
- 4 - Le risorse finanziarie per coprire i costi relativi al progetto e la distribuzione della somma in questione.
- 5 - Le previsioni relative agli alloggi e la partecipazione degli invitati alle attività universitarie, ecc.

Questi sub-accordi dovranno avere l'approvazione dei Rettori di ogni Università.

V - CONDIZIONI FINANZIARIE:

- a) Le Istituzioni, con la firma del presente accordo, non assumono alcun impegno finanziario.
- b) Per ogni programma-progetto si indicheranno in separata sede e nello specifico i dettagli finanziari.
- c) Le attività di cooperazione, salvo diversa specifica previsione, saranno assoggettate ai fondi esistenti nell'ambito degli Accordi Internazionali.

VI - RICONOSCIMENTO E CONVALIDA:

In caso di programmi di studio congiunti o di mobilità studentesca nell'ambito degli accordi di Programmi internazionali di scambio, si stabilirà un sistema accademico di mutuo riconoscimento e convalida.

Questo sistema dovrà essere descritto in ogni sub-accordo o protocollo specifico, ed essere approvato dalle relative autorità accademiche di entrambe le Università.

VII - MODO DI DISPORRE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE:

Tutti i dati provenienti da attività congiunte, realizzate all'interno di questo accordo, resteranno a disposizione di entrambe le parti, salvo che non si stabilisca diversamente. I brevetti suscettibili di futuri sviluppi saranno soggetti alle norme e alle leggi sui brevetti disciplinanti i rapporti tra ciascun inventore e la sua Istituzione. Gli accordi stabiliti sull'uso dei brevetti dovranno avere il consenso di tutti i co-inventori.

VIII. - INFORMAZIONI SEGRETE:

Qualsiasi tipo di informazione di natura segreta risultante da questo Accordo o dalla sua realizzazione, dovrà essere protetta secondo la legge del Paese firmatario.

IX. - VIGENZA E DURATA:

- a) Questo Accordo avrà una durata di due (2) anni a partire dalla data di sottoscrizione, conformemente alle disposizioni statutarie delle parti e si rinnoverà automaticamente fino a che non sarà richiesta la risoluzione da una delle due parti.
- b) L'Accordo potrà essere risolto a richiesta di una (1) delle parti interessate. Detta richiesta dovrà essere notificata per iscritto e con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto al termine previsto all'altra parte che non potrà vantare pretesa alcuna.
- c) La domanda di risoluzione non avrà efficacia sulle azioni pendenti che non siano espressamente rescisse dalle parti.

X. - COORDINAMENTO:

Ogni Rettore nominerà entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo una commissione o una persona responsabile che coordinerà e sovrintenderà le attività da realizzare nell'ambito dell'Accordo.

XI. - GIURISDIZIONE:

Qualsiasi controversia relativa all'osservazione, l'interpretazione e l'esecuzione delle clausole di questo Accordo resta soggetta ai principi del Diritto Internazionale Privato vigenti nella legislazione di ambo i firmatari.

Il presente Accordo viene sottoscritto in due (2) esemplari di identico contenuto.

Campobasso, = 6 MAR. 2000

Università degli Studi del Molise
Prof. Giovanni CANNATA - Rettore



Universidad Nacional de Rosario
C.P.N. Ricardo SUAREZ - Rector





ES COPIA
Cereyra
STELLA MARIS CEREYRA
Jefatura Administrativa

Universidad Nacional de Rosario

ACCORDO

L'Università Nazionale di Rosario (República Argentina), con sede in calle Córdoba 1814, (2000) Rosario, nel pieno esercizio della propria autonomia rappresentata in questo atto dal Rettore C.P.N. Ricardo SUAREZ,

e

l'Università degli Studi del Molise, con sede in Via F. de Sanctis s/n, 86100 Campobasso. Italia, rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni CANNATA,

considerato

l'interesse reciproco a stabilire e sviluppare relazioni di cooperazione internazionale tra le due Università, nell'esercizio delle rispettive funzioni, hanno concordato quanto segue:

I - OBIETTIVI:

Questo accordo si stabilisce sviluppare dei programmi di studi congiunti, di scambi e cooperazioni nel campo della docenza, di formazione di studenti e ricerca, secondo i termini di seguito indicati.

L'accordo troverà attuazione nell'ambito della collaborazione culturale e scientifica stabilito tra i due Paesi ed entrambe le parti si impegneranno a promuovere nei rispettivi Organi universitari la possibilità di estenderlo ad altre Istituzioni nei rispettivi Paesi.

II - TIPI DI COOPERAZIONE:

La cooperazione tra le due Università riguarderà:

- 1 - Scambio di informazioni e pubblicazioni, compreso lo scambio tra le biblioteche delle rispettive istituzioni.
- 2 - Scambio di personale docente e di ricerca, in relazione ai corsi attivati nei rispettivi Atenei.
- 3 - Organizzazione di seminari, convegni, simposi.
- 4 - Studi congiunti di ricerca.
- 5 - Programmi e piani di studio congiunti.
- 6 - Accesso ad attrezzature e materiale specifico.
- 7 - Visite di breve durata.
- 8 - Scambi pre e post-laurea.
- 9 - Altre attività di cooperazione, previo accordo tra le parti.

III - AREE DI COOPERAZIONE:

La cooperazione si svilupperà nell'ambito delle aree scientifiche presenti in entrambe le Università.

1033/2000



ES COPIA

STELLA MARIS
Jefatura Administrativa

Universidad Nacional de Rosario

Il personale messo a disposizione da entrambe le Università per le attività menzionate precedentemente dovrà essere accettato da ambo le parti secondo i principi di idoneità professionale e in relazione ai compiti richiesti.

Le aree nelle quali si sviluppa la cooperazione includeranno programmi e attività diverse che saranno specificamente definite nei sub-accordi o protocolli corrispondenti.

IV - PROGRAMMI - PROGETTI SPECIFICI:

Per ogni programma o progetto specifico dovrà essere sviluppato un sub-accordo o protocollo rispettivo.

Questi dovranno prevedere le seguenti informazioni:

- 1 - L'origine, la natura e la descrizione del programma-progetto.
- 2 - I nomi dei responsabili e dei partecipanti di ogni Istituzione.
- 3 - La durata del programma-progetto.
- 4 - Le risorse finanziarie per coprire i costi relativi al progetto e la distribuzione della somma in questione.
- 5 - Le previsioni relative agli alloggi e la partecipazione degli invitati alle attività universitarie, ecc.

Questi sub-accordi dovranno avere l'approvazione dei Rettori di ogni Università.

V - CONDIZIONI FINANZIARIE:

- a) Le Istituzioni, con la firma del presente accordo, non assumono alcun impegno finanziario.
- b) Per ogni programma-progetto si indicheranno in separata sede e nello specifico i dettagli finanziari.
- c) Le attività di cooperazione, salvo diversa specifica previsione, saranno assoggettate ai fondi esistenti nell'ambito degli Accordi Internazionali.

VI - RICONOSCIMENTO E CONVALIDA:

In caso di programmi di studio congiunti o di mobilità studentesca nell'ambito degli accordi di Programmi internazionali di scambio, si stabilirà un sistema accademico di mutuo riconoscimento e convalida.

Questo sistema dovrà essere descritto in ogni sub-accordo o protocollo specifico, ed essere approvato dalle relative autorità accademiche di entrambe le Università.

VII - MODO DI DISPORRE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE:

Tutti i dati provenienti da attività congiunte, realizzate all'interno di questo accordo, resteranno a disposizione di entrambe le parti, salvo che non si stabilisca diversamente.

I brevetti suscettibili di futuri sviluppi saranno soggetti alle norme e alle leggi sui brevetti disciplinanti i rapporti tra ciascun inventore e la sua Istituzione. Gli accordi stabiliti sull'uso dei brevetti dovranno avere il consenso di tutti i co-inventori.

VIII. - INFORMAZIONI SEGRETE:

Qualsiasi tipo di informazione di natura segreta risultante da questo Accordo o dalla sua realizzazione, dovrà essere protetta secondo la legge del Paese firmatario.

IX. - VIGENZA E DURATA:

- a) Questo Accordo avrà una durata di due (2) anni a partire dalla data di sottoscrizione, conformemente alle disposizioni statutarie delle parti e si rinnoverà automaticamente fino a che non sarà richiesta la risoluzione da una delle due parti.
- b) L'Accordo potrà essere risolto a richiesta di una (1) delle parti interessate. Detta richiesta dovrà essere notificata per iscritto e con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto al termine previsto all'altra parte che non potrà vantare pretesa alcuna.
- c) La domanda di risoluzione non avrà efficacia sulle azioni pendenti che non siano espressamente rescisse dalle parti.

X. - COORDINAMENTO:

Ogni Rettore nominerà entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo una commissione o una persona responsabile che coordinerà e sovrintenderà le attività da realizzare nell'ambito dell'Accordo.

XI. - GIURISDIZIONE:

Qualsiasi controversia relativa all'osservazione, l'interpretazione e l'esecuzione delle clausole di questo Accordo resta soggetta ai principi del Diritto Internazionale Privato vigenti nella legislazione di ambo i firmatari.

Il presente Accordo viene sottoscritto in due (2) esemplari di identico contenuto.

Campobasso, - 6 MAR. 2000

Università degli Studi del Molise
Prof. Giovanni CANNATA - Rettore



Universidad Nacional de Rosario
C.P.N. Ricardo SUAREZ - Rector

